

SUCCESSIONE: L'ATTIVO EREDITARIO IL SISTEMA TAVOLARE PER TERRENI E FABBRICATI

01. NOZIONE

Le disposizioni sulla **successione** sono contenute nel **libro Secondo – Delle Successioni, Titolo Primo del Codice civile, articoli da 456 a 712.**

Mentre rimandiamo alla nostra completa **Guida sulle successioni** nella **Sezione Dossier** in ognuna di queste schede affronteremo uno specifico argomento che tenteremo di spiegare in maniera sintetica ma chiara.

In questa scheda ricordiamo brevemente cosa sia la successione e ci occupiamo dell'attivo ereditario ponendo l'occhio sul **Sistema tavolare per i terreni ed i fabbricati.**

02. LA SUCCESSIONE

Con la **morte** si **estingue la capacità giuridica della persona e i diritti a essa inerenti** (ossia i diritti personali) **ma non i diritti patrimoniali** che dovranno quindi essere trasmessi ad altri.

Il complesso di norme che regola tale trasferimento si chiama **diritto ereditario o successorio.**

La **successione** è un evento attraverso il quale uno o più soggetti (successori, aventi causa) **subentrano in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi**, di cui era titolare il *de cuius* (dante causa), esclusi i crediti e debiti con carattere strettamente personale; in pratica, un soggetto vivente subentra a un altro deceduto nella titolarità di uno o più diritti.

Il **successore** è colui che subentra nel patrimonio del *de cuius*.

Nelle successioni **per causa di morte**, vale a dire quelle concernenti la destinazione del patrimonio di una persona defunta, **sono presenti quindi due soggetti**:

il **de cuius**, cioè colui della cui eredità si tratta;

il **successore** o i **successori**, cioè coloro che subentrano nel patrimonio del de cuius.

RICORDA

Nel linguaggio giuridico, per evitare di ricorrere al termine defunto o morto ecc., si ricorre al termine latino **de cuius**. Esso rappresenta l'ellissi della locuzione "**is de cuius hereditate agitur**" che in sostanza significa "**colui della cui eredità si tratta**". Un altro sinonimo che viene usato e che potrebbe determinare confusione con il linguaggio comune è **ereditando**, che ugualmente indica il **de cuius**.

La successione **si apre al momento della morte**, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto (**articolo 456**). **E' questo il momento in cui si stabilisce chi abbia diritto di succedere.**

03. L'ATTIVO EREDITARIO: TERRENI SISTEMA TAVOLARE

Il **sistema tavolare** è un tipo di **ordinamento catastale** utilizzato nelle province di Trieste, Gorizia, Trento, Bolzano e in alcuni Comuni delle Province di Udine, Vicenza, Brescia e Belluno. Si differenzia dal catasto ordinario per la modalità di conservazione e per il diverso rilievo giuridico delle sue risultanze.

Nel quadro EL vanno dichiarati gli immobili iscritti nel sistema tavolare e inclusi nell'attivo ereditario. Non devono essere indicati i "beni aziendali" che non sono intestati al de cuius.

Le istruzioni non differiscono secondo i codici e le notizie da riportare per riempire gli spazi dedicati occorre dunque rifarsi a quanto detto e consultare gli allegati già visti ivi compresi le determinazioni della tipologia del terreno ed il valore da inserire.



03. L'ATTIVO EREDITARIO: FABBRICATI SISTEMA TAVOLARE

Nel quadro EM vanno dichiarati gli immobili iscritti nel sistema tavolare e inclusi nell'attivo ereditario. Non devono essere indicati i "beni aziendali" che non sono intestati al de cuius.

Le istruzioni non differiscono secondo i codici e le notizie da riportare per riempire gli spazi dedicati occorre dunque rifarsi a quanto detto e consultare gli allegati già visti ivi compresi le determinazione della tipologia del terreno ed il valore da inserire.

